

(Testo aggiornato e integrato)



COMUNE DI ORVIETO

Provincia di Terni

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Allegato Sub "A" alla deliberazione C.C. n. 18 del 16/03/99)

Testo aggiornato alle modificazioni approvate con

Deliberazione di C.C. n. 163 del 22/12/2003

Deliberazione di C.C. n. 14 del 31/01/2007

INDICE

TITOLO I - Della Pubblicità in generale

Art. 1 Oggetto del Regolamento	Pag.	4
Art. 2 Ambito di Applicazione	“	4
Art. 3 Tipologie e Definizioni dei Mezzi pubblicitari	“	4
Art. 4 Definizione degli Impianti Pubblicitari soggetti ad Autorizzazioni	“	7
Art. 5 Attività pubblicitarie soggette a particolare Regolamentazione	“	7
Art. 5/Bis Maggiorazione stagionale	“	8
Art. 6 Piano Generale degli Impianti	“	8
Art. 7 Criteri relativi agli impianti per le Pubbliche Affissioni e le Affissioni Dirette	“	9
Art. 8 Criteri relativi agli Impianti Pubblicitari	“	10
Art. 9 Criteri relativi alla Segnaletica Stradale Pubblicitaria	“	11
Art.10 Zone Speciali	”	11
Art.11 Pubblicità in luoghi sottoposti a tutela particolare	”	12
Art.12 Autorizzazioni	”	13
Art.13 Determinazione Visibilità degli Impianti dalle Strade	”	14
Art.14 Registro delle Autorizzazioni	”	14
Art.15 Contrassegno di Identificazione	”	14
Art.16 Regolamentazione della pubblicità in luoghi diversi dalle strade	”	15
Art.17 Rimozione degli impianti abusivi	”	15
Art.18 Pubblicità vietata lungo le strade o in vista di esse	”	15
Art.19 Dimensioni, caratteristiche e posizionamenti degli impianti pubblicitari	”	16

TITOLO II - Pubblicità soggetta a particolare regolamentazione

Pubblicità Temporanea

Art.20 Definizione autorizzazione di pubblicità temporanea	“	17
Art.21 Pubblicità Fonica e Sonora	”	18
Art.22 Pubblicità sui veicoli	”	18
Art.22/Bis Pubblicità sui veicoli speciali	”	19
Art.23 Targhe	”	19

Volantinaggio

Art.24 Modalità di effettuazione del volantinaggio	”	20
Art.25 Sorgenti Luminose e Proiezione Luminosa	”	20

Segnaletica Stradale Pubblicitaria

Art.26 Autorizzazione per la Segnaletica Stradale Pubblicitaria	”	21
Art.27 Pubblicità Sanitaria	”	21

TITOLO III - Disciplina dell'Imposta Sulla Pubblicità

Art. 28 Applicazione dell'Imposta e del Diritto	“	21
Art. 29 Classificazione del Comune	“	22
Art. 30 Deliberazione delle tariffe	“	22
Art. 31 Funzionario Responsabile	“	22
Art. 32 Pagamento dell'imposta e del diritto	“	22
Art. 33 Presupposto dell'Imposta	“	23
Art. 34 Soggetto Passivo	“	23
Art. 35 Modalità di applicazione dell'imposta	“	24
Art. 36 Dichiarazione	“	24
Art. 37 Rettifica ed accertamento d'ufficio	“	25
Art. 38 Riduzione dell'imposta	“	25
Art. 39 Esenzioni dall'imposta	“	26

TITOLO IV - Disciplina del Servizio e Diritto sulle pubbliche affissioni

Art. 40 Finalità del servizio	“	28
Art. 41 Spazi per affissioni	“	28
Art. 42 Prenotazioni – Registro cronologico	“	28
Art. 43 Modalità per lo svolgimento del servizio	“	29
Art. 44 Annullamento della commissione – Mancanza di spazi disponibili	“	29
Art. 45 Tariffe – applicazione e misura	“	30
Art. 46 Tariffa – Riduzioni	“	31
Art. 47 Esenzioni dal diritto	“	31

TITOLO V - Disposizioni comuni e finali

Art. 48 Sanzioni amministrative	“	32
Art. 49 Sanzioni tributarie e interessi	“	33
Art. 50 Norme transitorie e finali	“	33

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, contenuta nel Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del citato Decreto legislativo, anche mediante rinvio ad altri regolamenti o strumenti di pianificazione comunali.
2. Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e "diritto" si intendono, rispettivamente, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Il presente Regolamento disciplina, altresì, le modalità di accertamento e di riscossione dell'imposta e del diritto, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Ambito di Applicazione

1. Le norme relative alla pubblicità si applicano alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso qualsiasi forma di comunicazione visiva o acustica, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, nell'ambito del territorio comunale.
2. La effettuazione di particolari forme di pubblicità e la installazione, anche temporanea, di impianti pubblicitari nel territorio comunale, deve essere preventivamente autorizzata secondo le disposizioni del presente Regolamento.
3. Per l'effettuazione di pubblicità su impianti installati su beni appartenenti od in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione, da commisurare, questi ultimi, alla effettiva occupazione del mezzo pubblicitario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 7, del D.Lgs. n. 507/1993, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

Tipologie e Definizioni dei Mezzi Pubblicitari

b) Preinsegna:

Scritta in caratteri alfanumerici, completata da frecce di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, nè per luce propria, nè per luce indiretta.

c) Cartello:

Manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. - Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

d) Manifesto:

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Esso è posto in opera per sovrapposizione su idoneo impianto pubblicitario per affissioni, o su strutture murarie, o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

e) Striscione:

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, esclusivamente finalizzato alla promozione di messaggi pubblicitari.

Esso è caratterizzato dalla particolare lunghezza atta a permetterne il posizionamento a scavalco della sede stradale; deve essere ancorato sia sul lato superiore che su quello inferiore. Può essere luminoso per luce indiretta.

f) Locandina:

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, esclusivamente finalizzato alla promozione di messaggi pubblicitari. Esso è caratterizzato dal particolare ancoraggio solo sul lato superiore e dalle limitate dimensioni rispetto allo striscione. Può essere luminoso per luce indiretta.

g) Stendardo o Bandiera:

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, esclusivamente finalizzato alla promozione di messaggi pubblicitari.

Esso è caratterizzato dal particolare fissaggio solo su di un lato o comunque sventolante tipo bandiera. Può essere luminoso per luce indiretta.

h) Sorgente Luminosa:

Qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

i) Segno Orizzontale Reclamistico:

Consiste nella riproduzione sulla superficie stradale, o comunque calpestabile o transitabile, con pellicole adesive o altro metodo grafico, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

l) Altro Impianto di Pubblicità o Propaganda:

Qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda sia di prodotti che di attività, e non individuabile, secondo le altre definizioni, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina, stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

m) Volantino:

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, di norma privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Esso è caratterizzato dalle limitate dimensioni, ed è prioritariamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari a mano o analogo metodo. non può essere posto in opera con nessun metodo caratteristico di altri mezzi pubblicitari.

Equivale alla attività di volantaggio l'effettuazione di pubblicità mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi, esclusi i mezzi sonori, comunque idonei alla diffusione di messaggi pubblicitari.

n) Pubblicità Fonica o Sonora;

Qualunque impianto tecnico idoneo ad effettuare la diffusione attraverso onde sonore di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Può essere effettuata in forma fissa o itinerante, con veicoli o senza.

E' considerata pubblicità sonora anche quella effettuata in forma fissa o itinerante, con veicoli o senza. E' considerata pubblicità sonora anche quella effettuata a viva voce, quando per il particolare modo di effettuazione può essere assimilata alla forma di cui sopra, in tal caso con l'unica eccezione relativa alla assenza di attrezzature di amplificazione della voce.

o) Impianti per Affissioni;

Qualunque manufatto, con caratteristiche ai Cartelli (lett. b) o Altri Impianti (lett. g), esclusivamente finalizzato alla sovrapposizione di Manifesti (lett. e). Non può essere luminoso ne per luce propria, ne per luce indiretta.

p) Targa:

Scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata in materiale di qualsiasi natura, installata esclusivamente presso l'ingresso della sede dell'attività a cui si riferisce, avente una superficie totale non superiore a 1.200 (milleduecento) centimetri quadrati.

Essa è utilizzabile solo su una facciata, ed è posta in opera in aderenza alla struttura muraria dell'ingresso. Non può essere luminosa nè per luce propria, nè per luce indiretta.

q) Bacheca:

Manufatto supportato da idonea struttura o applicato a muro, finalizzato alla esposizione, tramite applicazione per sovrapposizione all'interno della bacheca, di messaggi relativi all'attività sociale o propagandistici di attività. Non può essere luminosa nè per luce propria, nè per luce indiretta.

r) Vetrinetta:

Manufatto, supportato da idonea struttura o applicato a muro, finalizzato alla esposizione di campioni di merce e messaggi pubblicitari.

Può essere luminosa per luce propria.

s) Proiezione Luminosa:

Consiste nella effettuazione di pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico, attraverso proiezioni luminose di diapositive o cinematografiche o similari, su schermi o pareti riflettenti comunque realizzate.

t) Segnaletica Stradale Pubblicitaria:

E' costituita dalla "Segnaletica di Direzione", così come definita all'art. 39 del Codice della Strada, relativa all'avviamento a singole attività industriali, artigianali o commerciali, realizzata mediante l'installazione di idoneo segnale stradale, contenente il nome o il simbolo o

altra similare iscrizione relativa alla ditta cui si riferisce.

2. I mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento sono definiti "luminosi", quando, sia per luce propria, sia per luce indiretta, il messaggio pubblicitario risulti visibile in forma illuminata. Sono considerati analoghi ai "luminosi" anche quegli impianti caratterizzati dall'impiego di diodi luminosi o lampadine e similari, che mediante controllo elettronico, elettromeccanico, comunque programmato, permettano la diffusione di messaggi pubblicitari, anche in forma intermittente o variabile.

3. Le insegne, o gli altri mezzi quando applicabile, sono definite "a bandiera", quando non sono applicate per tutta la loro superficie in aderenza al fabbricato, quando, anche se applicate in aderenza, presentino sporgenza rispetto alla superficie su cui sono installate superiore a 25 centimetri e comunque quando il messaggio pubblicitario è posizionato perpendicolarmente o con angolazione rispetto l'asse tangente la strada. Sono definite rientranti, quando siano comprese, senza sporgenza alcuna, nella sagoma dell'ingresso o della pertinenza accessoria stessa, e comunque senza alterazione dell'estetica architettonica dell'immobile stesso.

Art. 4

Definizione degli Impianti Pubblicitari soggetti ad Autorizzazioni

1. Sono definiti "Impianti" pubblicitari, per i quali è richiesta l'autorizzazione alla installazione di cui al Titolo II del presente regolamento, i "Mezzi" pubblicitari, così come definiti al precedente art. 3 del regolamento, di seguito elencati:

- a) Insegna di esercizio;
- b) Preinsegna;
- c) Cartello;
- d) Altro Impianto di Pubblicità e Propaganda;
- e) Bachecca;
- f) Vetrinetta.

2. Sono altresì definiti "Impianti" pubblicitari, le strutture permanenti, comunque realizzate, finalizzate alla messa in opera di "Striscioni", "Locandine", e "Stendardi o Bandiere", così come definiti al precedente art. 3 del regolamento.

Art. 5

Attività pubblicitarie soggette a particolare regolamentazione

1. La effettuazione di particolari forme di pubblicità soggetta a specifica regolamentazione, è disciplinata secondo le disposizioni di cui al Titolo III del presente regolamento.

2. Costituiscono forme particolari di pubblicità:

- a) Pubblicità Temporanea;
- b) Pubblicità Fonica o Sonora;
- c) Pubblicità sui veicoli ;
- d) Targhe;
- e) Volantinaggi o similari;
- f) Sorgenti Luminose e Proiezioni Luminose;
- g) Segnaletica Stradale Pubblicitaria ;
- h) Pubblicità Sanitaria.

Art. 5/Bis

Maggiorazione stagionale (art. 3, comma 6 D.Lgs. 507/93)

1. Il Comune, in relazione ai rilevanti flussi turistici desumibili dagli indici oggettivi di ricettività, elencati nell'allegato "B" del presente Regolamento, applica per i mesi di LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE una maggiorazione del cinquanta per cento (50%) delle tariffe per:

a) l'imposta sulla pubblicità di cui ai seguenti articoli del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

a.1. art. 12, comma 2: pubblicità ordinaria non superiore a 3 mesi;

a.2. art. 14, comma 2: pubblicità con pannelli luminosi e strutture analoghe effettuata per

conto altrui per un periodo non superiore a 3 mesi;

a.3. art. 14, comma 3: pubblicità con pannelli luminosi e strutture analoghe effettuata per conto proprio dall'impresa per un periodo non superiore a 3 mesi;

a.4. art. 14, comma 4: pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni ecc. di durata non superiore a 30 giorni;

a.5. art. 14, comma 5: pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni ecc. di durata superiore a 30 giorni;

a.6. art. 15: pubblicità varia.

b) il diritto per le pubbliche affissioni esclusivamente di carattere commerciale.

Art. 6

Piano Generale degli impianti

1. In esecuzione del disposto del terzo comma dell'art. 3 del D. Lgs. 507/'93, è istituito il Piano Generale degli Impianti Pubblici, adottato con deliberazione di C.C. n. 53 del 5/06/2006.

2. Le finalità del Piano sono:

a. realizzare e razionalizzare una adeguata rete di impianti per le pubbliche affissioni e le affissioni dirette;

b. prevedere gli indirizzi esecutive generali per la installazione degli impianti pubblicitari nel territorio comunale;

c. prevedere gli indirizzi esecutivi e generali per la installazione della segnaletica stradale pubblicitaria (segnali di avviamento alle attività pubblicizzate);

d. armonizzare la installazione di impianti pubblicitarie e le altre forme di pubblicità, alle caratteristiche architettoniche, urbane e sociali della città e degli aggregati residenziali nel territorio comunale.

3. A tale scopo sono fissati i criteri di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9, del presente regolamento.

4. Allo scopo di razionalizzare e sfoltire le preinsegne e le insegne di esercizio il Comune predisponde, nell'ambito del piano generale, degli impianti, un progetto per l'installazione, in prossimità e all'interno dei centri abitati, di pannelli comunali contenenti i cartelli segnaletici di utilità pubblica la cui definizione è demandata al Consiglio Comunale in sede di approvazione del piano generale degli impianti.

Art. 7

Criteria relativi agli impianti per le Pubbliche Affissioni e le Affissioni Dirette

1. Ogni centro abitato, come definito nell'articolo 3 del Codice della Strada, esistente nel territorio Comunale deve essere dotato di impianti pubblicitari destinati alle affissioni di comunicazioni istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.
2. I centri abitati di cui sopra possono essere dotati anche di impianti per l'affissione di messaggi di natura commerciale.
3. I centri abitati di cui sopra possono essere dotati anche di impianti per le affissioni dirette.
4. La superficie degli impianti, di cui ai precedenti commi 1 e 2, con esclusione del centro abitato relativo al capoluogo, sono fatte in misura proporzionale agli abitanti.
5. La superficie degli impianti, di cui ai precedenti commi 1 e 2 relativa al capoluogo è quella risultante dalla differenza della superficie totale prevista dal presente regolamento e quella assegnata ai sensi del precedente comma 4.
6. Nel caso di allargamento dei centri abitati, per realizzo di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, la dotazione degli impianti dei centri stessi debbono essere verificate per l'eventuale adeguamento all'intervenuto incremento residenziale.
7. In ordine agli impianti esistenti, il piano deve provvedere alla individuazione di quelle per i quali si rende necessaria la sostituzione e gli altri che necessitano di interventi manutentivi anche ai fini dell'estetica cittadina e della dignità espositiva.
8. Il piano deve essere corredato da una relazione illustrativa con i tempi di realizzo.
9. Il piano deve essere corredato con una planimetria in scala adeguata comprendente l'intero territorio comunale, su cui sia individuata la collocazione di ciascun impianto per le pubbliche affissioni, specificando con opportuna simbologia:
 - a) gli impianti esistenti destinati alle affissioni non commerciali;
 - b) gli impianti esistenti destinati alle affissioni commerciali;
 - c) gli impianti da collocare eventualmente entro il biennio successivo all'anno di approvazione o di aggiornamento del Piano per raggiungere il totale complessivo delle superfici previste.
10. La simbologia deve essere tale da evidenziare sempre il tipo, le dimensioni e la destinazione degli impianti di cui trattati.
11. Gli impianti per le pubbliche affissioni dirette possono essere installati solo dentro i centri abitati o nelle zone speciali, se non espressamente vietato, di cui all'art. 10 del presente regolamento; resta fermo il divieto di cui all'art. 11 del presente regolamento.
12. Per gli impianti per le pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 23, comma 6 del Codice della Strada, non si applicano le distanze minime previste dall'art. 51 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, ma si applicano le disposizioni del presente regolamento. Si osservano comunque le disposizioni di cui all'art. 23, comma 1. del Codice della Strada: a tale fine, ogni installazione di impianto per pubbliche affissioni in deroga alle disposizioni di cui all'art. 51 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, deve essere oggetto di apposito nullaosta vincolante dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Municipale, per le rispettive competenze.
13. Si osservano comunque, senza deroga alcuna, le seguenti prescrizioni :
 - a) divieto di installazione in corrispondenza delle intersezioni;
 - b) divieto installazione in curva ed in tutti gli altri casi di cui all'art. 51. comma 3 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
 - c) in prossimità delle intersezioni, sui rami delle stesse interessati da Stop, Dare Precedenza, Semafori o altre situazioni similari, le quali comunque rendono possibile il verificarsi di file di

veicoli in attesa, può essere stabilito un limite di distanza caso per caso, secondo le modalità di cui al comma 12 del presente articolo;

- d) divieto di installazione in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, ed in prossimità degli stessi per una distanza equivalente allo spazio di arresto di un veicolo calcolato in base al limite di velocità vigente sulla strada interessata.
- e) per gli impianti "grande formato" (poster), non si applica alcuna deroga alle disposizioni del Codice della Strada, ed inoltre l'installazione degli stessi è vietata nelle zone speciali di cui all'art. 10, comma 1, numero 3). del presente regolamento e in tutto il "centro storico".

14. Rientrano fra gli impianti per le pubbliche affissioni, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, permettono l'affissione di manifesti; detti impianti di norma sono costituiti da strutture metalliche (se in ferro, opportunamente protette da zincatura a caldo), adeguatamente intonate all'arredo urbano, che supportano tabelle adatte a contenere manifesti, aventi dimensioni uguali o comunque multipli del modulo di cm. 70x100.

15. A seconda della loro dimensione gli impianti sono così ripartiti:

- a) tabelle monofacciali, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al lato più lungo della tabella ed al piano stradale di dimensioni cm. 70x100, 100x140 e 140x200;
- b) tabelle bifacciali, costituite da tabelle del tipo di cui alla precedente lettera a) , supportate da strutture metalliche di adeguata sezione, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare la stabilità statica del manufatto;
- c) impianti grandi formati (poster), prevalentemente destinati ad affissioni di natura commerciale, la cui parte tabellare destinata all'affissione può raggiungere la dimensione massima di cm 600x300 e deve essere delimitata perimetralmente da una cornice non superiore a cm. 15 di altezza, realizzati con idoneo materiale resistente alle intemperie e sollecitazioni, che possono essere collocati in aderenza a pareti ovvero su palificazioni di sezione adeguata ad assicurare la stabilità statica, in tal caso anche in posizione bifacciale;
- d) impianti particolari, realizzati in idoneo materiale, esclusivamente finalizzati alla sovrapposizione di manifesti.

16. Le caratteristiche degli impianti destinati alle affissioni dirette sono stabilite in analogia a quelle indicate nel comma 15 del presente articolo, per gli impianti destinati alle pubbliche affissioni.

17. Gli impianti destinati alle affissioni dirette, sono forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente.

18. Per l'autorizzazione alla installazione degli impianti per le affissioni dirette si osservano le procedure previste al Titolo II del presente regolamento relative agli impianti pubblicitari.

19. Per le modalità di installazione degli impianti per affissioni dirette si osservano le disposizioni relative alla installazione degli impianti destinati alle pubbliche affissioni.

Art. 8

Criteri relativi agli Impianti Pubblicitari

1. Ai fini della installazione degli Impianti pubblicitari nel Piano sono individuate le particolari aree del territorio comunale definite come "zone speciali" di cui all'art. 10 del presente regolamento, o "zone sottoposte a tutela particolare" di cui al successivo art. 11; sono altresì

determinate le eventuali prescrizioni, in deroga alle norme generali di cui al presente regolamento consentite per le specifiche zone speciali.

2. Il Piano provvede inoltre alle determinazioni di cui all'art. 51, comma 6, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, relativamente ai parametri per la individuazione degli spazi ove è consentita la installazione di Impianti pubblicitari e le percentuali massime utilizzabili per gli stessi rispetto alle superficie dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

Art. 9

Criteri relativi alla Segnaletica Stradale Pubblicitaria

1. E' vietato l'utilizzo di Segnaletica Stradale Pubblicitaria in modo difforme da quanto stabilito nel presente regolamento o nel Piano generale degli impianti.

2. La corretta applicazione della segnaletica stradale pubblicitaria, presuppone la efficiente e puntuale organizzazione della segnaletica stradale in generale, con particolare riguardo alla toponomastica e numerazione delle strade; il Piano provvede alla organizzazione e programmazione di tale necessità in conformità alle norme previste dal codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione. In particolare provvede anche alla organizzazione della segnaletica di direzione per l'avviamento alle zone di cui all'art. 10, comma 1, numero 2), del presente regolamento (zone industriali, artigianali o commerciali).

3. In generale, per la Segnaletica Stradale Pubblicitaria, si osservano le seguenti prescrizioni:

- a) è vietata l'apposizione di segnaletica stradale pubblicitaria nelle intersezioni;
- b) è autorizzata l'apposizione di segnaletica stradale pubblicitaria in prossimità delle intersezioni, a non meno di 30 metri fuori del centro abitato e 15 metri nel centro abitato;
- c) per i gruppi di segnali si osservano le dimensioni e quantità previste dal Codice della Strada;
- d) i gruppi di segnali debbono essere posti a non meno di 20 metri di distanza tra loro e comunque da altri segnali stradali fuori dei centri abitati e 10 metri dentro i centri abitati.

4. E' vietata l'apposizione di Segnaletica Stradale pubblicitaria;

- a) nelle zone speciali di cui all'art. 10, comma 1, numero 1), del presente regolamento;
- b) nelle zone di particolare interesse di cui all'art. 10, comma 1, numero 3), del presente regolamento;
- c) nelle zone di particolare interesse definita "centro storico" di cui all'art. 10, comma 1, numero 3), del presente regolamento;
- d) nelle zone di cui all'art. 11 del presente regolamento.

5. Relativamente alle "Zone industriali, artigianali o commerciali" di cui all'art. 10, comma 1, numero 2), del presente regolamento, non si applicano le prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, ferma restando l'osservanza dei criteri generali, relativi alla sicurezza della circolazione, di cui all'art. 23 del Codice della Strada.

Art. 10

Zone Speciali

1. Sono considerate "zone speciali" le seguenti aree del territorio comunale:

- 1) aree soggette al Piano di Arredo Urbano (PAU) o Recupero Urbanistico (PRU);
- 2) zone Commerciali, o Artigianali, o Industriali;
- 3) zone di particolare interesse (Storico - Archeologico Monumentale - Ambientale e

Paesaggistico.)

2. Dette zone dovranno risultare individuate nel Piano Generale o da apposito atto deliberativo, anche integrativo o di modifica del Piano.

3. Le caratteristiche di tali zone sono determinate come segue :

- a) le zone 1) risultano individuate dagli appositi strumenti urbanistici; in esse è vietata la installazione di qualsiasi impianto pubblicitario diverso da quelli consentiti nel piano stesso (PAU o PRU). Nel caso in cui il PAU o il PRU, non fornisca indicazioni specifiche, potranno essere autorizzati esclusivamente impianti o mezzi in aderenza ai fabbricati, parallelamente al senso di marcia dei veicoli, nei limiti di cui al presente regolamento, fatta eccezione per le insegne di pubblico interesse ;
- b) le zone 2) risultano individuate dagli appositi strumenti previsti dalle normative vigenti negli specifici settori, o dal Piano stesso ai soli fini dell'applicazione del presente regolamento, in tali zone potranno essere consentite deroghe alle norme generali del presente regolamento, ferma restando l'osservanza delle norme di sicurezza, o delle norme inderogabili, previste dalle leggi;
- c) le zone 3) , consistono in particolari zone del territorio comunale, ove, per motivi storici, civici, sociali, artistici, ambientali, paesaggistici, culturali o altro motivo socialmente rilevante, vige un particolare interesse collettivo; in tali zone non sono concesse deroghe alle norme del presente regolamento. E' comunque fatto obbligo, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, della individuazione della zona di particolare interesse definita "centro storico".

Art. 11

Pubblicità in luoghi sottoposti a tutela particolare

1. Nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare impianti pubblicitari di qualsiasi tipo. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 23, comma 3, del Codice della strada.

Norme Legislative di Riferimento:

- a) dal Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) dall'art. 23 del Nuovo Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare dagli articoli da 47 a 59;
- d) dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, di cui al Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare dagli articoli 50, 133, 157, 165;
- e) dalla Legge 18 marzo 1959 n. 132 e dall'art. 10 della Legge 5 dicembre 1986 n. 856;
- f) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

Art. 12

Autorizzazioni

1. il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.

2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio comunale, in originale e copia, allegando:

- a) una auto-attestazione, redatta ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- b) due bozzetti o foto del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato di cui una per la richiesta dell'eventuale N.O. Tecnico;
- c) due planimetrie con indicate le posizioni nella quale s'intende collocare il mezzo;

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso. Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:

- a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
- b) del funzionario responsabile del procedimento;
- c) della ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e di fax;
- d) del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà (emesso il provvedimento);

4. Il Responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed eventuali N.O. Tecnico dell'Ente proprietario della Strada ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione del canone di pubblicità.

5. E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 7. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine è stabilito in sessanta giorni.

6. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

7. Per il rilascio dell'autorizzazione, l'interessato dovrà versare oltre a quanto stabilito dalle norme in materia di canone della pubblicità ed eventuali canoni di occupazione di suolo pubblico i corrispettivi deliberati dalla Giunta Comunale:

- a) Per istruttoria e sopralluogo nel Centro Storico e fuori;
- b) Per rilascio autorizzazioni e targhette;
- c) Deposito cauzionale in caso di installazione su luogo pubblico.

L'autorizzazione ha validità triennale ai sensi dell'art. 53 comma 6 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada ed è rinnovabile mediante riconvalida dell'atto originario dietro pagamento del corrispettivo per rilascio autorizzazione.

Art. 13

Determinazione Visibilità degli Impianti dalle Strade

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, un impianto di pubblicità si definisce collocato "sulla strada", quando la installazione dello stesso è effettuata entro i limiti della sede stradale e delle fasce di rispetto della stessa.

2. Si definisce in "vista della strada" quando, pur essendo collocato fuori dalle zone precedentemente indicate, l'impianto pubblicitario risulta visibile dalla strada, in base alla distanza di leggibilità per gli alfabeti normali di cui alla Tabella II 16, del regolamento di esecuzione del Codice della Strada; tale determinazione è effettuata in riferimento al carattere alfanumerico, simbolo o immagine, di maggiori dimensioni contenuto nel messaggio pubblicitario.

3. Il criterio di visibilità di cui al comma precedente, si applica invece in riferimento alla dimensione dell'impianto stesso, nei seguenti casi:

- a) nel caso di impianti la cui particolare forma costituisca di per sé messaggio pubblicitario;
- b) nel caso degli impianti luminosi;
- c) nel caso di cartelli o altri impianti in cui l'estensione dell'immagine risulti prevalente e caratterizzante l'intero messaggio pubblicitario.

Art. 14

Registro delle Autorizzazioni

1. Istituito un "Registro delle Autorizzazioni Comunali per Impianti Pubblicità" rilasciate per la installazione degli Impianti Pubblicitari.

2. Tale registro è tenuto a cura dell'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione, e nello stesso sono annotate in ordine cronologico le autorizzazioni rilasciate, l'indicazione degli estremi della domanda ed una sommaria indicazione dell'impianto pubblicitario autorizzato.

Art. 15

Contrassegno di Identificazione

1. Su ogni Impianto pubblicitario autorizzato ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, deve essere apposto un Contrassegno di Identificazione, realizzato in metallo.

2. Tale Contrassegno dovrà essere saldamente fissato sull'impianto, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, in posizione facilmente accessibile.

3. Sul Contrassegno dovranno essere riportati con caratteri incisi i seguenti dati:

- a) nome del Comune;
- b) numero e data dell'autorizzazione;
- c) soggetto titolare;
- d) data di scadenza dell'autorizzazione.

4. Il Contrassegno dovrà essere sostituito ad ogni rinnovo della autorizzazione ed ogni qualvolta

intervenga una variazione di uno dei dati su di esso riportati.

Art. 16

Regolamentazione della pubblicità in luoghi diversi dalle strade

1. Gli impianti installati in luoghi diversi dalle strade, sono soggetti alla regolamentazione prevista al Titolo I del presente regolamento, relativamente al Piano Generale degli Impianti, ed alle norme vigenti in materia urbanistica e di sicurezza.

Art. 17

Rimozione degli impianti abusivi

1. Gli impianti soggetti ad Autorizzazione Comunale di cui all'art. 12 del presente regolamento, se installati abusivamente, possono essere rimossi secondo le procedure di cui al successivo art. 28 del presente regolamento.

Art. 18

Pubblicità vietata lungo le strade o in vista di esse

1. Lungo le strade o in vista di esse, è vietata la effettuazione di pubblicità in violazione delle norme di cui all'art.23, commi 1, 2, 3, 7 e 8. del Codice della Strada, e all'art. 51, commi 1. 11 e 12, del Regolamenti di esecuzione del Codice della Strada.

2. Ai sensi del comma 2, dell'ari.3, del D.Lgs. 507/'93, in tutto il territorio comunale è vietata l'affissione di manifesti come definiti all'art.47 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada; lungo o in prossimità delle strade, dentro e fuori i centri abitati, tale divieto è applicato ai sensi dell'ari.51, comma 1, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Norme Legislative di Riferimento:

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano rendere difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

2. E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose dei veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabilite dal Regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.

3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.

4. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade.

5. E' parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal Regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i Comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.

Art. 51 comma 1, 11 e 12, del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada;

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita, l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

11. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai Regolamenti Comunali.

12. E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

Art. 19

Dimensioni, caratteristiche e posizionamenti degli Impianti Pubblicitari

1. Per gli impianti pubblicitari installati fuori dai centri abitati si osservano le dimensioni di cui all'art. 48, comma 1, del Codice della Strada.

2. Le caratteristiche degli impianti luminosi e non luminosi fuori dei centri abitati sono determinati dagli artt. 49 e 50 del Codice della Strada.

3. Per il posizionamento degli impianti pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, fuori dai centri abitati, si osservano le disposizioni dell'art. 51 commi 2, 3, 5 e 6 del medesimo Regolamento del Codice della Strada.

4. Per gli impianti pubblicitari installati entro i centri abitati ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Regolamento del Codice della Strada si osservano le dimensioni stabilite dal presente articolo:

a) se collocati lungo le strade parallelamente al senso di marcia dei veicoli si osservano le seguenti dimensioni massime a seconda della distanza dal limite della sede stradale:

- da mt. 0 a mt. 5: mq. 2,5 - da mt. 5,01 a mt 10: mq. 5 - oltre mt. 10: mq. 10

b) se collocati lungo le strade perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli:

- da mt. 0 a mt. 5: mq. 1,5 - oltre mt. 5: mq. 3.

5. Per il posizionamento degli impianti pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, dentro i centri abitati, si osservano le disposizioni di cui all'art. 51 commi 3, 4, 5 e 6 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e del Piano Generale degli Impianti di cui all'art.6 del presente Regolamento.

6. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del Codice della Strada, all'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo "E" ed "F", per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico possono essere concesse deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento degli impianti pubblicitari, semprechè siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione: in tal caso le deroghe possono essere concesse previo nulla-osta vincolante dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale per le rispettive competenze.

7. Il posizionamento degli impianti pubblicitari nelle aree di servizio e di parcheggio è disciplinato ai sensi dell'art.52 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

8. Per la collocazione degli impianti nelle zone speciali di cui all'art. 10 del presente Regolamento si osservano le eventuali disposizioni specificatamente previste, o, in assenza di esse,

le disposizioni generali del presente Regolamento.

9. Nel caso di impianti pubblicitari abbinati a servizi per gli utenti della strada si applicano le disposizioni di cui all'art. 51, comma 8, e all'art. 52, comma 4, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Sono considerati servizi per gli utenti: orologi, contenitori per rifiuti, pensiline etc.

TITOLO II

Pubblicità soggetta a particolare regolamentazione

Pubblicità Temporanea

Art. 20

Definizione e autorizzazione di Pubblicità Temporanea

1. E' definita "Pubblicità Temporanea" la pubblicità effettuata con i mezzi pubblicitari come definiti all'art.3 del presente Regolamento di seguito riportati :

- a) striscione;
- b) locandina;
- c) stendardo o bandiera;
- d) segno orizzontale reclamistico;

2. L'apposizione di segni orizzontali reclamistici di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) è disciplinata ai sensi dell'art. 51, comma 9 e comma 10, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

3. Per l'effettuazione della pubblicità temporanea di cui al precedente articolo deve essere richiesta l'autorizzazione. La domanda deve essere presentata almeno 10 giorni prima del previsto posizionamento e deve essere corredata da:

- a) planimetria in duplice copia indicante il luogo esatto ove si intende collocare l'impianto;
- b) autodichiarazione redatta ai sensi della L. 4.01.1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale si attesti la disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico, nonché che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno onde garantirne la stabilità;
- c) ricevuta del versamento relativo alle spese di sopralluogo e di istruttoria.

4. Qualora la pubblicità temporanea verrà effettuata su apposito impianto preventivamente autorizzato, la documentazione di cui al precedente comma, lettere a) e b). è sostituita da fotocopia dell'autorizzazione relativa all'impianto, in tal caso il versamento da effettuare ai sensi della lettera c) è limitato alle sole spese di istruttoria.

5. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato alla rimozione del materiale ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Ai sensi del comma 2, del D.Lgs. 507/93, sono stabiliti i seguenti limiti e divieti:

- a) la pubblicità effettuata mediante striscioni è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale;
- b) gli striscioni potranno essere fissati solo ad appositi ancoraggi a ciò predisposti, è vietato in ogni caso l'ancoraggio degli striscioni a supporti come i pali della luce, semafori, impianti di arredo urbano o stradali, monumenti etc.

Art. 21

Pubblicità Fonica o Sonora

1. La pubblicità fonica o sonora sulle strade o in luoghi all'aperto come definita all'art. 3 del presente Regolamento è assoggetta a preventiva autorizzazione ai sensi del presente articolo.

2. Sono individuate le seguenti tipologie di pubblicità fonica o sonora:

- a) effettuata mediante impianti di amplificazione e/o diffusione fissi;
- b) effettuata mediante impianti di amplificazione e/o diffusione installati su veicoli purché itineranti
- c) effettuata in forme diverse.

3. La effettuazione della pubblicità fonica di cui al precedente comma 2, lettera b), può essere autorizzata nei casi previsti dal Codice della Strada, e nel rispetto delle relative limitazioni previste.

4. Il soggetto passivo, come definito all'art. 6 del D.Lgs. 507/93, è comunque tenuto prima dell'iniziare la pubblicità alla effettuazione della Dichiarazione di cui all'art. 8 del D.Lgs 507/93.

5. L'autorizzazione e l'attestazione del pagamento dell'imposta devono essere esibiti a richiesta degli agenti autorizzati.

6. La domanda di autorizzazione all'effettuazione della pubblicità sonora è effettuata su carta legale indirizzata al Comune, la domanda deve contenere :

- a) generalità del richiedente complete e codice fiscale;
- b) indicazione della tipologia di pubblicità fonica o sonora come indicato nell'articolo precedente;
- c) testo del messaggio pubblicitario che dovrà essere diffuso;
- d) periodo di effettuazione della pubblicità;
- e) nel solo caso di pubblicità "tipologia a) ", indicazione relative al luogo in cui si richiede l'installazione dell'impianto, qualora non in luogo chiuso;
- f) nel solo caso di "tipologia b) ", estremi del veicolo con il quale sarà effettuata la pubblicità;
- g) nel solo caso di "tipologia c) ", descrizione delle modalità di effettuazione della pubblicità;
- h) ricevuta del versamento delle spese di sopralluogo ed istruttoria.

7. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulle pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione.

8. Ai sensi del comma 2, dell'art. 3 del D.Lgs. 507/93, per tale pubblicità sono stabiliti i seguenti limiti e divieti:

- sulle strade o comunque all'aperto, è fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 14,00 alle ore 17,00 e dalle ore 19,30 alle ore 8,00;
- è vietato in modo permanente la pubblicità sonora nelle zone nei pressi del Centro Ospedaliero, delle Case di Riposo, degli Istituti scolastici limitatamente alle ore di lezione;
- la pubblicità fonica e sonora dovrà essere effettuata nel rispetto dei limiti al rumore fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 22

Pubblicità sui veicoli

1. L'apposizione di scritte o insegne pubblicitari sui veicoli è consentita ai sensi dell'art.23, comma 2, del Codice della Strada.

2. Per l'effettuazione della pubblicità sui veicoli, non è richiesta una specifica autorizzazione, ma solo la puntuale osservanza degli adempimenti previsti dalla specifiche norme di legge e quelli

relativi al pagamento dell'imposta sulla pubblicità di cui al Titolo IV del presente regolamento.

3. Il soggetto passivo, così come determinato dall'art. 6 del D.Lgs 507/'93, è pertanto tenuto alla effettuazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 507/'93, ed alla conservazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della relativa imposta: tale documentazione, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 507/'93, dovrà essere esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

4. Sui veicoli ad "uso privato", la pubblicità può essere effettuata osservando le disposizioni di cui all'art. 57, comma 2, del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada.

5. La pubblicità per "conto terzi" sui veicoli può essere effettuata solo nei casi disciplinati dall'art. 57, commi 3 e 4, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada .

6. Per la effettuazione di pubblicità su veicoli mediante l'utilizzo di pellicole "rifrangenti", si osservano le disposizioni di cui all'art. 57, comma 5, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

7. E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli.

8. La pubblicità sui veicoli comunque effettuata è assoggetta alle limitazioni ed ai divieti di cui all'art.57, commi 6 e 7, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Art. 22/Bis

Pubblicità su Veicoli speciali

1. La pubblicità visiva effettuata a mezzo dei veicoli ad uso speciale destinati ed attrezzati a mostra pubblicitaria (cd. Vele pubblicitarie), di cui all'art. 54, lett. g) del D.Lgs. 285/92 e art. 203, comma 2°, lett. q) del D.P.R. 495/92, immatricolati per uso di terzi mediante locazione senza conducente, può essere svolta sulla sede stradale e sulle rispettive pertinenze esclusivamente dal locatario per pubblicizzare la propria attività ed i propri prodotti.

2. La pubblicità di cui al comma precedente può avvenire esclusivamente con il veicolo in movimento ed è vietata in tutto il Centro Storico della città di Orvieto, a meno che il veicolo non sia al seguito di competizioni sportive come previsto dall'art. 57, comma 7° del D.P.R. 495/92

3. La pubblicità di cui ai commi precedenti effettuata con stazionamento del veicolo nella sede stradale e sue pertinenze, ovvero nelle proprietà laterali diverse dalla sede dell'impresa pubblicizzata ed in modo visibile dall'esterno, è considerata assimilabile ad impianto pubblicitario fisso e, come tale, sottoposta al regime autorizzatorio e sanzionatorio previsto dalle norme vigenti.

Art. 23

Targhe

1. Per la installazione di targhe, così come definite all'art. 3, lettera m) del presente Regolamento, è richiesta la sola Autorizzazione Comunale di cui al Titolo II del presente Regolamento.

2. La domanda deve essere corredata solo dalla seguente documentazione:

- a) bozzetto relativo al messaggio pubblicitario ed alla indicazione sul posizionamento;
- b) dichiarazione relativa alla disponibilità dello stabile su cui l'impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente;
- c) ricevute dei versamenti relativi alle spese di sopralluogo e di istruttoria.

3. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda .

4. L'Ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni del Regolamento Comunale sui Procedimenti Amministrativi adottato ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241.

5. Il Regolamento Edilizio Comunale stabilisce particolari disposizioni, cui dovranno attenersi gli interessati alla installazione di targhe, relative alle caratteristiche delle stesse, dei materiali, delle modalità di apposizione e quant'altro ritenuto utile ai fini del decoro ed arredo urbano.

Volantinaggio

Art. 24

Modalità di effettuazione del Volantinaggio

1. L'attività di "Volantinaggio" consiste nella effettuazione di attività pubblicitaria e promozionale attraverso la distribuzione di volantini così come definiti all'art.3, lettera h), del presente Regolamento.

2. L'effettuazione di attività di volantinaggio, mediante l'abbandono in luoghi all'aperto del volantino in assenza di persona (come ad esempio i volantini che vengono messi sul parabrezza delle auto o analoghi casi), è subordinata ad Autorizzazione Comunale (P.U.) e preventivo pagamento delle spese per la pulizia strade, determinate con apposito atto di Giunta Comunale.

3. La domanda, in carta legale, deve essere presentata almeno 2 giorni prima, e deve contenere:

- a) generalità complete e codice fiscale del richiedente;
- b) periodo di effettuazione del volantinaggio;
- c) vie e località interessate al volantinaggio;
- d) numero dei volantini che si intendono distribuire;
- e) numero di persone che effettueranno la distribuzione dei volantini.

4. Alla domanda dovrà essere allegato:

- a) copia del volantino;
- b) ricevuta versamento della quota spese di pulizia;
- c) ricevuta del versamento delle spese di istruttoria.

5. L'Ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni del Regolamento Comunale sui Procedimenti Amministrativi adottato ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241.

6. Ai sensi del comma 2, dell'art. 3, del D.Lgs. 507/93, è fatto divieto di effettuare il lancio di volantini da veicoli, da aeromobili, o comunque con modalità analoghe atte a causare insudiciamento del suolo o dell'ambiente.

Art. 25

Sorgenti Luminose e Proiezione Luminose

1. Per la installazione di Sorgenti Luminose, di cui alla lettera e), dell'art.3, del presente Regolamento, non è richiesta una specifica autorizzazione.

2. Alle stesse si applicano i criteri generali di cui all'art. 23, comma 1, del Codice della Strada.

3. Per la effettuazione di pubblicità mediante proiezioni luminose, di cui alla lettera p), dell'art. 3. del presente regolamento, non è richiesta una specifica autorizzazione.

4. Alle stesse, qualora vengono effettuate sulle strade o in vista di esse, si applicano le

disposizioni previste per le sorgenti luminose.

Segnaletica Stradale Pubblicitaria

Art. 26

Autorizzazione per la Segnaletica Stradale Pubblicitaria

1. La installazione di segnaletica stradale pubblicitaria, così come definita all'art. 3, comma 1, lettera t) del presente Regolamento, sulle strade di competenza del Comune ed ai sensi del Codice della Strada, è soggetta ad autorizzazione a norma del presente articolo.

2. La segnaletica stradale pubblicitaria è soggetta al pagamento dell'imposta sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/'93.

3. Per la installazione della segnaletica stradale di cui al precedente articolo, deve essere richiesta l'Autorizzazione secondo le modalità di cui al Titolo II del presente Regolamento.

4. La domanda deve essere corredata da:

- a) planimetria in duplice copia indicante il luogo esatto ove si intende collocare il segnale stradale;
- b) bozzetto del segnale stradale pubblicitario;
- c) autodichiarazione redatta ai sensi della L. 4.01.1968 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, ove si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato per poterne garantire la stabilità nonché la disponibilità del suolo o dello stabile su cui il segnale verrà installato ovvero apposita autorizzazione se trattasi di suolo pubblico;
- d) ricevuta del versamento relativo alle spese di sopralluogo istruttoria determinate con apposito atto di Giunta Comunale;

5. Qualora l'installazione del segnale debba essere effettuata su segnale o gruppo segnaletico già autorizzato, la documentazione di cui al precedente comma, lettera a) e c), non è richiesta, ed è sostituita da fotocopia dell'Autorizzazione relativa già rilasciata, completa di atto di assenso del titolare della stessa per l'integrazione che si richiede.

Art. 27

Pubblicità Sanitaria

1. L'apposizione di targhe, insegne pubblicitarie e segnaletica stradale pubblicitaria inerente la pubblicità sanitaria, è assoggettata alle specifiche disposizioni di cui al D.M. Sanità 16.09.1974 n. 657.

2. Per la installazione di detta pubblicità si osservano le disposizioni di cui agli artt. 6, 9, 10 e 11 del presente regolamento e le procedure autorizzative nello stesso previste per i corrispondenti mezzi pubblicitari.

TITOLO III

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 28

Applicazione dell'imposta e del diritto

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. n. 507/1993 e del presente Regolamento, l'effettuazione, sul territorio del Comune di Orvieto, della pubblicità esterna è soggetta ad una imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti allo stesso Comune di Orvieto.

Art. 29

Classificazione del Comune

1. Il Comune di Orvieto risulta collocato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993, nella Classe IV (quarta).

2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione che comportino la modifica della classe di appartenenza, la Giunta Comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il termine indicato nell'articolo seguente, disponendo contestualmente l'adeguamento delle tariffe.

Art. 30

Deliberazione delle tariffe

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993, come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera a), della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, le tariffe dell'imposta e del diritto sono deliberate dalla Giunta Comunale, su proposta del Servizio Tributi, entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno; in caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

2. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Servizio Tributi del Comune di Orvieto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 (trenta) giorni dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 31

Funzionario responsabile

1. Il Funzionario Responsabile, di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 507/1993, svolge le funzioni ed esercita i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi, e svolge le altre funzioni ed attività previsti dalla legge.

2. Il funzionario responsabile viene designato dal Dirigente del Servizio Tributi, nell'ambito dello stesso Servizio.

Art. 32

Pagamento dell'imposta e del diritto

1. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta, in unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno. Nel caso di proroghe, disposte sulla base di norme di legge, dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei regolamenti sulle entrate e delle tariffe ed aliquote per i tributi locali e per i servizi pubblici locali, può essere stabilita, con Determinazione del Dirigente del settore tributi, la proroga dei termini per il versamento, tenendo conto della data di approvazione dei suddetti atti da parte del Comune di Orvieto.

2. Qualora l'importo annuale sia superiore a Euro 1.549,37, il pagamento può essere effettuato in quattro rate, con scadenze: 31 gennaio; 31 marzo; 30 giugno; 30 settembre. Nei casi di proroghe, di cui al precedente comma 2), con la stessa Determinazione dirigenziale ivi menzionata sono fissate le scadenze per il pagamento rateizzato, fermo rimanendo il numero di rate, come sopra prevista.

3. Fermi rimanendo i termini per i versamenti dell'imposta sulla pubblicità annuale, di cui ai precedenti commi 1) e 2), resta fissato al 31 gennaio di ogni anno il termine per la presentazione della denuncia di cessazione o di variazione, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 507/1993; in caso di mancata presentazione della denuncia entro tale data, la pubblicità si intende prorogata per l'anno in questione.

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione, alla quale deve essere allegata copia della ricevuta di versamento. Per la pubblicità ordinaria, la pubblicità ordinaria con veicoli e la pubblicità con pannelli luminosi, se la durata è superiore a tre mesi, si applica la tariffa annua, fermo rimanendo quanto stabilito nella frase precedente.

5. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, la ricevuta di versamento è conservata dal soggetto d'imposta, per essere esibita per eventuali controlli.

6. Il pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere contestuale alla richiesta del servizio, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 507/1993; pertanto, copia della ricevuta di versamento dovrà essere esibita e consegnata al momento della richiesta del servizio al Comune, che provvederà ad allegarla alla richiesta di commissione, mentre l'originale rimarrà in possesso del committente.

7. Il pagamento dell'imposta e del diritto, viene effettuato mediante versamento su conto corrente postale, intestato al Comune di Orvieto, utilizzando i bollettini, conformi ai modelli approvati con decreto ministeriale, predisposti a cura del Comune di Orvieto.

8. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto viene effettuata dal Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dai Decreti Legislativi n. 46 del 26/02/99 e n. 112 del 13/04/99.

9. I crediti del Comune relativi all'imposta ed al diritto hanno privilegio generale sui beni mobili del creditore, subordinatamente a quelli dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma 4, del Codice Civile.

Articolo 33

Presupposto dell'imposta

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica – diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni – in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli ai quali si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni, anche se con pagamento del biglietto.

3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 34

Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso. Lo stesso soggetto è tenuto all'obbligo di presentazione della dichiarazione iniziale della pubblicità e delle eventuali variazioni della stessa; l'eventuale avviso di accertamento d'ufficio o di rettifica è notificato nei suoi confronti; altresì è destinatario degli atti e procedure per la riscossione coattiva di imposte, accessori e spese.

2. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. Nei casi in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, ovvero quando il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia dato esito negativo, viene notificato l'avviso di accertamento al soggetto indicato nel periodo precedente, che è altresì destinatario degli atti e delle procedure per il recupero dell'imposta, accessori e spese.

Art. 35

Modalità di applicazione dell'imposta

1. Per le modalità di applicazione dell'imposta si applicano le disposizioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 507/1993.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano, per eccesso, al metro quadrato; le frazioni di esso, oltre il primo, si arrotondano, parimenti per eccesso, al mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione dell'imposta per superfici inferiori ai trecento centimetri quadrati.

3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale misura piana minima in cui sono comprese.

4. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile, i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

5. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico si intende autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente, il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

6. Le maggiorazioni di imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e si applicano sulla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 36

Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui al precedente articolo 21 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, alla presentazione al Comune, su apposito modello, della dichiarazione di inizio pubblicità, anche cumulativa.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità, che comporti modifica dell'imposta applicabile. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione

dell'imposta, rispetto a quanto pagato per lo stesso periodo sulla base della precedente dichiarazione, è allegata copia della ricevuta di versamento. Nel caso sia dovuto un rimborso a favore del soggetto passivo, si provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni.

3. La dichiarazione per la pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati, da cui derivi un diverso ammontare dell'imposta, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.

Art. 37

Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Entro due anni dalla data in cui è stata – o avrebbe dovuto essere presentata – la dichiarazione di cui al precedente articolo, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, mediante apposito avviso, notificato al soggetto passivo, di cui al precedente articolo 21, anche a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

2. L'avviso è motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. L'avviso contiene l'indicazione delle tariffe applicabili, in relazione al soggetto interessato ed alla fattispecie in questione, in base a quelle approvate dalla Giunta Comunale per le annualità oggetto dell'avviso stesso; le norme del presente Regolamento, eventualmente richiamate nell'avviso, sono riprodotte nel loro contenuto essenziale mediante l'indicazione del numero e dell'oggetto degli articoli che le contengono.

3. Nell'avviso devono, inoltre, essere indicati:

- l'ufficio comunale che ha emesso l'atto, il suo indirizzo, l'orario di servizio, i numeri di telefono e fax;
- il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario;
- l'importo dell'imposta, o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni tributarie dovute, degli interessi, nonché delle eventuali spese di notifica a carico del destinatario, il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica, entro cui effettuare il pagamento e le modalità del medesimo, nonché il termine e le modalità per l'adesione all'accertamento;
- il termine e le modalità per l'eventuale proposizione del ricorso e la Commissione tributaria competente, in conformità al D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546;
- le modalità per la presentazione di eventuale richiesta di riesame in autotutela dell'avviso, indirizzata al funzionario responsabile per la gestione dell'imposta, senza che ciò comporti sospensione o interruzione dei termini per il ricorso giurisdizionale, di cui al punto precedente.

4. Gli avvisi di accertamento e di rettifica sono sottoscritti dal Funzionario responsabile; è possibile effettuare l'indicazione a stampa del suo nominativo, al posto della firma autografa, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della Legge n. 549/1995.

Art. 38

Riduzioni dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 507/1993:

- a) per la pubblicità effettuata da: comitati, associazioni, fondazioni, e da ogni altro ente senza scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Alla pubblicità realizzata attraverso mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni indicati nel comma 1), anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista nel suddetto comma. Tale riduzione non si applica, pur in presenza dei requisiti di cui al comma 1), in relazione ai mezzi che contengono anche messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica per promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualunque natura.

3. I requisiti soggettivi previsti alla lettera a) del comma 1) sono dichiarati dall'interessato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati, l'interessato è invitato dal Funzionario responsabile a produrre la documentazione ritenuta necessaria, fissando un congruo termine per adempiere. La dichiarazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto, in caso di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del comma 1) sono, per quanto possibile, verificati direttamente dal Comune attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario, il soggetto passivo dichiara, con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti, e spettacoli a quelle previste dalla norma regolamentare sopra citata, che dà diritto alla riduzione dell'imposta.

Art. 39

Esenzioni dall'imposta

1. Spetta l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 507/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, per:

- a) la pubblicità realizzata all'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché per i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

- d) la pubblicità, ad esclusione delle insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni di servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli, di cui all'art. 7, comma 3) del presente Regolamento;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
4. Ai sensi dell'art.17, comma 1 bis del D.Lgs. n. 507/1993, aggiunto dall'art. 10, comma 1 lett. c), della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, l'imposta non è inoltre dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Ai sensi dell'art. 2 bis del Decreto Legge 22 febbraio 2002 n. 13, convertito in legge con Legge n. 75 del 24 aprile 2002, per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a metri quadrati 5 l'imposta è dovuta per l'intera superficie; in caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta, ove la superficie complessiva delle insegne non superi il limite di metri quadrati 5. Si intende per insegna di esercizio la scritta di cui all'art. 47, comma 1, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. Si intendono escluse dalla presente esenzione le preinsegne, finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività.
5. Ai sensi dell'art.13, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993, non è dovuta l'imposta per l'indicazione, su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, qualora apposta non più di 2 volte e purché ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato. Ai sensi dell'art. 13, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 507/1993, aggiunto dalla Legge 27 febbraio 2002 n.16, l'imposta non è altresì dovuta per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
4. Ai fini delle esenzioni di cui al presente articolo, l'attività esercitata, ove rilevante a tale fine, è quella risultante dalle autorizzazioni rilasciate da uffici pubblici, o dalle comunicazioni di inizio attività ad essi presentate dagli interessati, od accertata dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

5. L'esenzione dall'imposta prevista per la pubblicità effettuata in via esclusiva dagli Enti pubblici territoriali compete a tali Enti solo per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.

6. I comitati, le associazioni, fondazioni, ed ogni altro Ente che non persegua scopi di lucro, ai fini dell'esenzione prevista dalla lettera h) del comma 1) del presente articolo, devono presentare in visione al Comune idonea documentazione, ovvero dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione; in mancanza, è dovuta l'imposta sulla pubblicità, non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

TITOLO IV

DISCIPLINA DEL SERVIZIO E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 40

Finalità del servizio

1. Il Comune di Orvieto, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni, assicura l'affissione, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, nonché, nei limiti previsti dal Piano degli impianti delle pubbliche affissioni, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, sono quelli pubblicati dal Comune, nonché, di regola, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui agli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 507/1993.

3. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di attività economiche sono quelli che hanno come scopo quello di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

4. Il servizio delle pubbliche affissioni è svolto direttamente dal Comune.

Art. 41

Spazi per affissioni

1. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative alle attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'Ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti. Il Piano degli impianti delle pubbliche affissioni individua la localizzazione degli impianti per affissioni di pubblica utilità (o pubblico interesse) e per avvisi funebri.

2. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene chiesta al Comune sono dallo stesso collocati negli impianti destinati a tale scopo; la loro localizzazione è individuata dal Piano degli impianti delle pubbliche affissioni.

3. I manifesti da affiggere negli spazi eventualmente da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993, con applicazione dell'imposta in base alle tariffe per essa in vigore, sempre che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'imposta stessa e non sussistano cause di esenzione, richiamate dall'articolo 47 del presente Regolamento.

Art. 42

Prenotazioni – Registro cronologico

1. L'affissione si intende prenotata nel momento in cui perviene al Comune la commissione, accompagnata dalla copia della ricevuta di versamento, comprovante l'avvenuto pagamento del diritto nell'importo dovuto, ovvero con il pagamento contestuale del diritto (per le affissioni non commerciali), salvo i casi di esenzione dal diritto.

2. Le commissioni devono specificare la denominazione del committente, il titolo preciso che comparirà sul manifesto, la quantità e il formato dei manifesti da affiggere e la data di affissione.

3. La prenotazione non può avvenire prima di 2 mesi dalla data richiesta per l'affissione e la commissione di manifesti non può superare:

- a) la durata di giorni 10 nel caso di manifesti di formato fino a cm. 70x100 (massimo 8 fogli);
- b) la durata di giorni 14 nel caso di manifesti di formato superiore.

I limiti di durata indicati possono essere oltrepassati solo quando il maggior termine sia obbligatorio per disposizioni di legge.

4. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie relative alle stesse, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.

5. Il registro cronologico deve essere tenuto presso l'ufficio affissioni del Comune e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

6. Il committente può richiedere espressamente che l'affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, corrispondendo una maggiorazione del 100% del diritto, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 43

Modalità per lo svolgimento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire al Comune, nei giorni e nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.

2. I manifesti devono essere accompagnati da una richiesta di commissione, nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:

- a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
- b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.

3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.

6. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal registro cronologico di cui al precedente art. 42 del presente Regolamento.

7. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Su ogni manifesto viene impresso il timbro dell'ufficio affissioni, con la data di scadenza prestabilita.
8. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e la documentazione comprovante l'avvenuto versamento del diritto dovuto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo per ciascuna commissione determinato con apposito atto di Giunta Comunale.

Art. 44

Annullamento della commissione – Mancanza di spazi disponibili

1. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche è considerato caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data in cui era stata richiesta l'affissione, il Comune provvede a darne tempestiva comunicazione per scritto al committente.
2. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla data di presentazione della richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi 1) e 2) il committente può annullare la commissione con avviso da inviare al Comune entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. In tali casi l'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente, al quale il Comune provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione del Funzionario responsabile, possono essere restituiti allo stesso committente con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
4. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere la metà del diritto dovuto. L'annullamento della richiesta di affissione dovrà in tal caso pervenire al Comune almeno il giorno precedente a quello previsto per l'inizio dell'affissione; a tal fine fa fede il timbro d'arrivo all'ufficio affissioni.
5. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, il Comune provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro 3 giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, il Comune provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note al committente e dispone entro 90 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio comunale per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

Art. 45

Tariffe – applicazione e misura

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale viene effettuato.
2. Il diritto è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm.70 x 100, nella misura stabilita con le tariffe approvate dalla Giunta comunale, in base a quelle previste dall'art.19, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, per i comuni della classe IV.
3. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli si applica la maggiorazione sulla tariffa base del 50%.
4. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%, per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
5. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100%.
6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

Art. 46

Tariffa – riduzioni

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 507/1993:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo successivo del presente Regolamento;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni, ed ogni altro ente senza scopo di lucro;
 - a) per i manifesti relativi a attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;
 - b) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - c) per gli annunci mortuari.

2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalità di cui al comma 3) dell'art. 38 del presente Regolamento.

3. I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al comma 4) dell'art. 38 del presente Regolamento.

4. Le riduzioni non sono cumulabili. Le stesse non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi in urgenza, previsto dall'art. 43, comma 7), del presente Regolamento.

Art. 47

Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 507/1993:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti che riguardano corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

3. Per i manifesti la cui affissione sia obbligatoria per legge il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 48

Sanzioni Amministrative

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento che costituiscono infrazione al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall'art. 23, commi 11, 12 e 13. del Codice della Strada, secondo le modalità di cui al Titolo VI del Codice stesso.

2. Per tutte le altre violazioni alle norme del presente Regolamento, come anche delle disposizioni legislative riguardanti la effettuazione della pubblicità e delle disposizioni contenute nei provvedimenti relativi alle installazioni degli impianti o alla effettuazione di particolari forme di pubblicità, si applicano le sanzioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Dell'accertamento delle violazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, ne va data comunicazione all'Ufficio competente per le funzioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 507/93.

4. Il termine per la rimozione di cui all'art. 24. comma 2, del D. Lgs 507/93, è fissato in 15 giorni, fatti salvi i casi di immediato pericolo per la sicurezza delle persone, per i quali il termine è stabilito dall'organo di vigilanza che accerta la violazione. L'interessato può in ogni caso, entro il termine previsto per l'esecuzione della rimozione, rivolgere istanza motivata al Comune per ottenere una proroga di tale termine: il Dirigente decide con apposita ordinanza.

5. Il Comune vigila, a mezzo della Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico, dell'Ufficio Tributi e di altri, eventuali, servizi o uffici individuati da successivi provvedimenti per la definizione delle procedure e/o di organizzazione, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

6. Le violazioni delle disposizioni di cui al precedente comma 1) comportano sanzioni amministrative, per la cui applicazione si osservano le norme contenute nella Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, senza pregiudizio delle sanzioni tributarie e delle procedure per l'applicazione delle medesime, in caso di violazione degli obblighi tributari.

7. Per le violazioni delle norme del presente Regolamento, e di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione amministrativa da Euro 206,00 a Euro 1549,00, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, e dell'art. 51 del D.Lgs. n. 213/1998; la sanzione viene graduata, in sede di applicazione da parte degli organi competenti del Comune, in relazione alla tipologia degli impianti pubblicitari oggetto della violazione ed al tipo di violazione compiuta.

8. Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, il Comune ordina la rimozione del mezzo pubblicitario abusivo; decorso il termine previsto nell'ordinanza, l'Ufficio competente per l'autorizzazione procede alla rimozione d'ufficio, avvalendosi dei servizi tecnici comunali. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, una volta eseguita la rimozione, essere sottoposti a sequestro a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, nonché dell'imposta, sanzioni ed interessi; gli interessati possono ottenere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di cauzione pari a quanto dovuto al Comune, da prestare nei termini indicati nel provvedimento di sequestro.

9. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, nonché dell'applicazione delle sanzioni amministrative, il Comune può effettuare la copertura immediata delle pubblicità abusive, in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive; comunque, in caso di violazione concorrente degli obblighi tributari, il Comune procede alla notifica dell'avviso di accertamento, per il recupero dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, oltre all'applicazione delle sanzioni tributarie e degli interessi.

Articolo 49

Sanzioni tributarie e interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 36 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta o del diritto dovuto, con un minimo di Euro 51,00, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n.507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto dovuto, si applica la sanzione da Euro 51,00 ad Euro 258,00, purché vi sia stato un pregiudizio all'attività di controllo da parte dell'ufficio.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, è applicabile la riduzione ad un quarto della sanzione in caso di adesione del contribuente all'accertamento mediante pagamento degli importi dovuti, entro il termine per proporre ricorso alle Commissioni Tributarie.

4. In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta o del diritto dovuto, si applica la sanzione amministrativa del 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Si applica la norma di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di ravvedimento, ove ne sussistano i presupposti.

6. Ai sensi dell'art. 17 della Legge 8 maggio 1998 n. 146, e dell'art. 13 della Legge 13 maggio 1999 n. 133, sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi di mora nella misura del 2,50% per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; gli interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 50

Norme transitorie e finali

1. I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

2. In presenza di norme di legge che dispongono termini diversi devono essere applicati questi ultimi salvo che la normativa stessa non disponga deroghe al riguardo.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni delle normative richiamate all'art. 1 del presente Regolamento.

4. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono abrogate quelle di altri regolamenti comunali contrarie o incompatibili con quelle del presente.

5. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità stabilite dalla legge.

